

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2017

del 3 febbraio 2017

**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/1769]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55.<sup>(2)</sup> GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58.<sup>(3)</sup> GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62.<sup>(4)</sup> GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66.<sup>(5)</sup> GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25.<sup>(6)</sup> GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29.<sup>(7)</sup> GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32.<sup>(8)</sup> GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38.